



26 marzo 2021

LE MASSIME NOTARILI DEL TERZO SETTORE: PRIMI ORIENTAMENTI PER NOTAI ED OPERATORI

Le massime della Commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano

Maria Nives IANNACCONE

Notaio in Seregno (MB), coordinatrice della Commissione Terzo settore del consiglio
notarile di Milano e membro della Commissione Nazionale del Terzo Settore

Massima n. 1

Indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti di cui al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

Prima dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”, fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Massima n. 2

Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3°, CdTS, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali non sono obbligate a inserire nella propria denominazione le locuzioni previste dall'art. 12 CdTS.

Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati – nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo – la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

Massima n. 3

Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica.

La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.

Massima n. 4

Verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi.

L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.

Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni

Massima n. 4 (segue)

(e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta).

A tal fine, se l'adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.

La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art.104 del d.lgs.117/2017.

Massima n. 5

Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS.

La deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l'istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni.

In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00.

Massima n. 5 (segue)

Non trattandosi di un'operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l'elenco dei creditori dell'ente.

Qualora l'associazione che intende conseguire la personalità giuridica sia già iscritta al RUNTS, ancorché non siano necessarie modifiche statutarie, fermo restando l'ambito del controllo del notaio, la relativa competenza è comunque dell'assemblea ed il quorum deliberativo quello richiesto per le modifiche statutarie.

Il mutamento del regime giuridico che deriva dall'ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c.

Massima n. 6

Indicazione nello statuto delle attività esercitate dall'Ente

Non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del CTS, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dello "oggetto sociale" discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile.

Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto

costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.



SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Maria Nives Iannaccone – notaio

www.iannacconerinaldi.it

